

Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 2 – Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

dgsa@postacert.sanita.it

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2021/2

Allegati: 2

Assessorati alla sanità Regioni e Province autonome Servizi veterinari di area A, B e C

MIPAAF - Direzione generale sviluppo rurale DISR 7 – Valorizzazione biodiversità animale cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Affari Generali di Sanità dipps.sags.div2@pecps.interno.it

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS-Roma)

All'Ispettorato Generale della Sanità militare

stamadifesa@postacert.difesa.it veterinaria@igesan.difesa.it

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto – Direzione di Veterinaria <u>carlo.minniti@carabinieri.it</u> <u>vethorse@libero.it</u>

Al CSN

c/o IZS Abruzzo e Molise protocollo@pec.izs.it

Alle Associazioni di categoria ed Enti selezionatori (vedi allegato 2)

DGSAF - Uffici 1, 3, 5, 6, 8

DGISAN - Uffici 3 e 8

OGGETTO: Decreto 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini" – prime istruzioni operative e avvio del periodo di consolidamento

Con riferimento al decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 21 dicembre 2021, in vigore dal 10 gennaio 2022, si richiama l'attenzione sui seguenti **aspetti** e adempimenti previsti dal decreto.

- ➤ Per qualsiasi tipologia di equino, registrato o non registrato, il decreto prevede che il documento unico di identificazione a vita rappresenti l'esatta riproduzione delle informazioni presenti in BDN. Pertanto, l'operatore provvede affinché le modifiche delle informazioni riportate nel documento unico di identificazione a vita siano inserite in BDN e in tale documento, con le modalità ed i tempi di cui al decreto. Gli organismi di rilascio o le ASL competenti sono tenuti agli adempimenti previsti ai fini dell'aggiornamento continuo della BDN e del documento unico di identificazione a vita.
- ➤ Si precisa che la BDN non può generare **codici unici** né produrre **documenti unici** di identificazione a vita per gli equini identificati prima del 10 gennaio 2022 in base alla normativa precedente al decreto.
- ➤ Dall'entrata in vigore del decreto, per le nuove registrazioni degli stabilimenti, in BDN è riportato in automatico l'operatore quale delegato, se non diversamente specificato in fase di iscrizione. È possibile successivamente variare il soggetto delegato utilizzando le specifiche funzioni dell'applicativo web, così come indicato nel capitolo 2.1 dell'Allegato A del decreto. Per gli stabilimenti già presenti in BDN, deve essere completata l'informazione del soggetto delegato eventualmente mancante.
- ➤ Per le variazioni dei dati inerenti al proprio stabilimento (orientamento produttivo, capacità strutturale, georeferenziazione, indirizzo e altro) l'operatore deve **comunicare le informazioni necessarie alla**ASL territorialmente competente con le modalità previste dal decreto.
- ➤ Dall'entrata in vigore del decreto è obbligatoria la registrazione della **capacità strutturale dello stabilimento**, intesa come il numero massimo di equini che possono essere ospitati contemporaneamente in esso. Per gli stabilimenti già iscritti in BDN senza indicazione della capacità, è necessario che la ASL competente inserisca tale informazione valutando la congruenza della documentazione agli atti d'ufficio o integrativa con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale.
- ➤ Conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 e all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto, l'operatore di un equino, che non sia il **proprietario** o uno dei proprietari dell'animale, agisce, ai sensi della normativa di riferimento, per conto e con l'accordo del proprietario o di un rappresentante dei proprietari dell'equino per la gestione del sistema I&R. Il proprietario

registrato in BDN può compilare, per il proprio equino, il documento di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto.

- ➤ Una volta che i dati inerenti agli equini detenuti dall'operatore prima del 21 dicembre 2021 sono stati allineati in BDN tramite consolidamento, per eventuali successivi cambi di proprietà il proprietario cedente comunica le informazioni inerenti a tali eventi con le modalità e i tempi di cui al decreto. Per gli equini non registrati il cedente compila in BDN il modulo di comunicazione del passaggio di proprietà e l'organismo di rilascio o la ASL competente, conformemente agli articoli 30 e 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, validano l'informazione in BDN per la sua acquisizione e per il relativo aggiornamento del documento unico di identificazione a vita. Per gli equini registrati le informazioni sono comunicate direttamente dal proprietario cedente all'organismo di rilascio, salvo diversamente disposto dall'organismo di rilascio stesso.
- La validazione delle richieste di **assegnazione dei mezzi di identificazione** da parte della ASL di cui al capitolo 9 dell'Allegato A è obbligatoria solo nei casi in cui la BDN segnala incongruenze tra le richieste e l'effettiva attività di identificazione.
- ➤ Le informazioni tecniche sulla funzionalità di **registrazione automatica delle movimentazioni** in BDN in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento informatizzato di cui al capitolo 16 dell'Allegato A del decreto sono disponibili in specifica sezione di vetinfo.
- ➤ L'aggiornamento della BDN, quale fonte ufficiale del sistema I&R, deve essere garantito anche ai fini del riconoscimento di finanziamenti e aiuti nel settore agricolo.
- ➤ Gli **organismi di rilascio** e i **fornitori di mezzi di identificazione** riceveranno istruzioni specifiche.

In allegato 1 si trasmettono alcune indicazioni operative inerenti al **periodo di consolidamento** di cui al capitolo 5 dell'Allegato A del decreto stesso.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

Il Direttore Generale
*F.to Dott. Pierdavide Lecchini

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

ALLEGATO 1

Periodo di consolidamento della situazione esistente – indicazioni operative

Ai sensi del capitolo 5 dell'Allegato A al decreto, l'operatore, direttamente o tramite delegato, entro 180 giorni dal 21 dicembre 2021, verifica e aggiorna i dati presenti in BDN inerenti agli equini da lui detenuti nel proprio stabilimento.

Si specifica che le informazioni da aggiornare in BDN nella modalità prevista per il solo periodo di consolidamento sono quelle inerenti agli equini già detenuti dall'operatore prima del 21 dicembre 2021. Tutte le informazioni relative a periodi successivi a tale data non rientrano nella fase di consolidamento e devono essere riportate in BDN con le modalità ed i tempi previsti dal decreto in regime ordinario.

Si riportano di seguito le informazioni che l'operatore, o suo delegato, può inserire o aggiornare per gli equini detenuti nel proprio stabilimento al momento in cui effettua il consolidamento in BDN.

- Per gli equini non registrati (quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c del decreto), possono essere inserite o aggiornate le informazioni inerenti al sesso e alle caratteristiche morfologiche, alla data e al luogo di nascita, alla data di morte, di furto o di smarrimento, al proprietario. Prima di procedere con l'inserimento dei dati di equini non ancora presenti in BDN, è consigliabile consultare la sezione "Registrazione equini non presenti in BDN con dati provenienti dalla BDE" in cui sono disponibili i dati inerenti ad equini che non è stato possibile importare in automatico dalla BDE alla BDN perché mancanti di informazioni indispensabili per l'inserimento in BDN. Selezionando l'equino di interesse, la pagina di inserimento della BDN viene parzialmente compilata. L'operatore deve completarla con le informazioni mancanti, oltre che con la dichiarazione di detenere l'animale nello stabilimento per cui egli risulta operatore.
- Per **tutti gli equini** possono essere inserite o aggiornate le movimentazioni precedenti al 21 dicembre 2021 e successive all'iscrizione dell'equino in BDN.
 - Se l'operatore accerta che l'equino già iscritto in BDN non è più nel proprio stabilimento, ne registra la movimentazione in uscita verso il luogo di destinazione.
 - Si evidenzia che le movimentazioni in ingresso devono essere registrate in BDN dall'operatore dello stabilimento di destinazione.
 - Ciascun operatore registra le movimentazioni per gli equini di propria competenza ed è responsabile delle informazioni inserite in BDN.

Le informazioni inserite o aggiornate dall'operatore in BDN devono essere attestate da congrua documentazione o autocertificazione di cui l'operatore garantisce la disponibilità. L'operatore è responsabile della veridicità e della correttezza dei dati che trasmette in BDN e della relativa documentazione. In caso di dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle di cui all'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000. È in ogni caso garantito il diritto dei proprietari di accedere alle vie legali in caso di dichiarazione in BDN di nominativi non corrispondenti alla reale proprietà dell'equino.

Durante il periodo di consolidamento, gli operatori di **equini registrati**, come definiti all'articolo 2, punto 5, lettera a) e lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, devono comunicare

all'organismo di rilascio competente gli aggiornamenti, gli inserimenti e/o le rettifiche delle informazioni inerenti agli equini detenuti. L'organismo di rilascio è obbligato ad aggiornare la BDN, direttamente dal portale vetinfo o tramite cooperazione applicativa, entro 7 giorni dalla comunicazione di consolidamento da parte dell'operatore o del proprietario dell'equino.

Si evidenzia che sono sempre fatte salve le procedure inerenti alle istruttorie ed alle verifiche previste dagli organismi di rilascio per gli equini di loro competenza.

Si sottolineano infine i seguenti aspetti.

- ✓ Per tutti gli equini il documento unico di identificazione a vita rappresenta l'esatta riproduzione delle informazioni presenti in BDN. Pertanto, durante la fase di consolidamento, una volta registrata la modifica in BDN di informazioni che devono essere riportate nel documento unico di identificazione a vita, l'operatore provvede affinché tale documento sia aggiornato. Gli organismi di rilascio o le ASL competenti effettuano la modifica del documento unico di identificazione a vita entro 7 giorni dalla comunicazione dell'operatore.
- ✓ Le informazioni inerenti all'impiego di medicinali e allo stato dell'equino come destinato o non destinato alla produzione di alimenti sono in ogni caso registrate con i modi e tempi di cui al decreto.

ALLEGATO 2

Nome Associazione	PEC
FNOVI	info@pec.fnovi.it
ANMVI	anmvi@pec.anmvi.it
SIVEMP	sivemp@pec.it
AIA	affarigenerali@pec.aia.it negrini.r@aia.it luisi.f@aia.it
FISE	segreteria@fise.it g.giovagnoli@fise.it
COLDIRETTI	caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA	economico@pec.confagricoltura.it
ASSICA	assica@promopec.it
COPAGRI	copagri@pec.copagri.it
ASSOCARNI	segreteria@assocarni.it
UNICEB	uniceb@tin.it; info@uniceb.it
CIA	segreteriapresidente@cia.it
C.I.M. S.r.l.	cimservizisrl@gmail.com
Consorzio Italiano Macellatori	cimservizi.srl@pec.it
ANITA	anita@anita.it
ANITE	info@associazioneanite.it
ENTI SELEZIONATORI	
ANAM	anam@gol.grosseto.it
ANACAITPR	anam@pec.anamcavallomaremmano.com direzione@anacaitpr.it pec@pec.anacaitpr.it
ANACRHAI	direzione@haflinger.it anacrhai@pec.it
ANAMF	direttore@anamf.it anamf@pec.it
ANAREAI	matteo.vasini@anareai.it anareai@pec.m-box.it
ANICA	segreteria@anicahorse.org anicahorse@legalmail.it
MIPAAF – UFF PQAI6	pqai6@politicheagricole.it s.davanzo@politicheagricole.it saq6@pec.politicheagricole.gov.it
Enti selezionatori esteri con programma genetico esteso (o con iter di estensione in corso) sul territorio italiano (art. 12 Reg. 1012/2016)	infofriesianhorse@gmail.com cavallmenorca@gmail.com info@lgancce.com sbs@sbsnet.be berengere.lacroix@ifce.fr info@angloeuropeanstudbook.nl

info@dqha.de